

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

### Libro IV - Delle obbligazioni Titolo II - Dei contratti in generale

#### **Art. 1380 Conflitto tra più diritti personali di godimento**

Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.

Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore.

Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione.